

# EBC news

con l'adesione di



Ordine Consulenti del Lavoro  
della Provincia di Rimini



Associazione Nazionale  
CDL Provincia di Rimini

EBC NEWS Proprietario Ente Bilaterale del Commercio, Redazione in via Italia 9/11 Rimini - Direttore Responsabile Daniela Melucci, Aut. Trib. n.15/02 - Registro periodico trimestrale inviato gratuitamente agli associati. In caso di mancato recapito riconsegnare al mittente. Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro: "Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 DBC Rimini valida dal 19/09/02" Stampa: Nuova Stampa Riminese via dei Mestieri 1/D Santarcangelo di Romagna, RN

## Editoriale



Daniela Melucci  
Direttore EBC

Cari associati,

anche questo numero è dedicato al tema della sicurezza nei luoghi aziendali, a tre anni dall'entrata in vigore del D.Lgs 81/08 che ha regolato l'intera materia della sicurezza, le aziende e i lavoratori del terziario hanno un valido alleato nell'Organismo Paritetico Provinciale della Sicurezza.

Nell'ultimo periodo è cresciuta la nostra attenzione verso la sicurezza, considerata da sempre punto chiave nelle aziende per la salvaguardia di tutti gli operatori.

Puntiamo molto sull'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) che da due anni a questa parte ha coinvolto più di 1.000 imprese mettendo a loro disposizione corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali aggiornamenti.

Riguardo la formazione, dal 2010 l'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) finanzia i corsi di formazione nei luoghi di lavoro, mentre l'Ente Bilaterale si occupa della promozione dei corsi di aggiornamento professionale. In virtù di questa distinzione, vi ricordiamo che solo le aziende che versano a Ente Bilaterale e O.P.P. potranno accedere ai corsi sulla sicurezza aziendale promossi per il 2011/2012.

Oltre ai corsi riguardanti la sicurezza

segue a pag. 2

## SPECIALE SALUTE E SICUREZZA

### ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE SALUTE E SICUREZZA "O.P.P."



## NEWS

**EBC:**  
**CORSI GRATUITI  
IN ARRIVO  
A SUPPORTO  
DI IMPRESE  
E LAVORATORI**



pag. 6

**2011:  
TUTTI I CORSI  
PROMOSSE  
DALL'  
ORGANISMO  
PARITETICO  
PROVINCIALE  
SALUTE  
E SICUREZZA**



pag. 6

segue da pag. 1

potrete leggere in questo numero la formazione finanziata dall'Ente Bilaterale del Commercio (EBC) per gli operatori del settore Commercio, Distribuzione e Servizi. I corsi promossi riguardano tematiche attuali di aggiornamento professionale come E-commerce, Vetrinistica, utilizzo della Posta Elettronica Certificata (Pec), difesa proattiva per commercianti e altro ancora, pensato appositamente per i diversi settori merceologici.

Novità anche in materia di lavoro, è in approvazione il Testo unico sull'apprendistato che inoverà la normativa in materia, riguardo i tirocini formativi è già applicabile la nuova disciplina che mira a porre dei vincoli all'applicabilità dello strumento. Per ulteriori approfondimenti vi rimando alla lettura dei singoli articoli.

Il Direttore Responsabile  
Daniela Melucci

## RISCATTO LAUREA: PRESENTAZIONE DOMANDE PER VIA TELEMATICA

A partire dall'1.9.2011, le domande di riscatto laurea possono essere presentate esclusivamente per via telematica. Al riguardo, l'Istituto ricorda che, ai sensi della normativa vigente, possono richiedere il riscatto di laurea:


- i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
- i soggetti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria che non abbiano iniziato a svolgere alcuna attività lavorativa. Per questi ultimi, una volta occupati, sarà successivamente possibile, dietro domanda dell'interessato, trasferire la contribuzione maturata a titolo di riscatto presso la gestione previdenziale di competenza.

E' ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio. Si possono riscattare:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);

- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
- Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione

obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/199



## EBC A MISURA D'IMPRESA

### SERVIZI GRATUITI PER TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE ALL'ENTE

- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Fondo sostegno al reddito dei lavoratori
- Commissioni di conciliazione del lavoro
- Commissioni paritetiche per contratti di inserimento
- Commissioni paritetiche per apprendisti
- Seminari di aggiornamento su Contratto Collettivo
- Manualistica, pubblicazioni, indagini di settore
- Informazioni sull'assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST)

**Consulta e scarica la  
modulistica sul sito  
[www.ebcrimini.it](http://www.ebcrimini.it)**

### Per informazioni contattaci subito!

Tel. 0541 743622 - Fax 0541 745766  
E-mail [info@ebcrimini.it](mailto:info@ebcrimini.it)  
posta certificata [ebcrimini@pec.it](mailto:ebcrimini@pec.it)

## LE AZIENDE CHE BENEFICIANO DEI NOSTRI SERVIZI

Beneficiano dei servizi EBC tutte le imprese con dipendenti che applicano il CCNL del settore terziario, distribuzione, servizi in regola con i versamenti a EBC e Commissione Paritetica da almeno sei mesi, o dall'inizio della propria attività, e i dipendenti delle stesse imprese. Inoltre beneficiano le imprese stagionali, in regola con i versamenti dalla stagione precedente; per i dipendenti i benefici sono estesi fino a dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le imprese che applicano il CCNL del commercio sono tenute a versare tramite F24 con l'apposito codice EBCM, il contributo nella misura del 0,35% così composto:

0,15% calcolato sugli elementi retributivi di paga base e contingenza, di cui lo 0,05% è a carico del dipendente e trattenuto mensilmente dalla busta paga, e il restante 0,10% è carico dell'azienda per ogni dipendente occupato.

0,20% calcolato su tutti gli elementi contributivi. Il contributo è a carico del dipendente e dell'azienda in pari misura.

In alternativa al versamento con F24, le aziende possono effettuare bonifici trimestrali tramite bonifico bancario,

Coordinate IBAN:  
IBAN IT71H 06145 02420100000004303  
Banca Carifano S.p.a.  
Agenzia Rimini 1  
Via Italia 9/11  
c/c n. 4303 ABI 24201  
CAB 06145 - CIN H

## IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO SI RINNOVA

Sarà di prossima approvazione il nuovo Testo Unico dell'Apprendistato che riformerà l'istituto. Il Testo Unico non è attualmente in vigore, se ne delineano i principali elementi in attesa di approvazione definitiva del testo.

Nell'abrogare l'attuale disciplina in materia di apprendistato contenuta nella Legge Treu ( Legge n.196 del 1997), nel D.lgs 276 del 2003 ( Legge Biagi) ed ogni altra disposizione nazionale e regionale incompatibile, il testo prevede tre tipologie di apprendistato: **Apprendistato per la qualifica professionale; Apprendistato professionalizzante o di mestiere; Apprendistato di alta formazione e ricerca.**

In riferimento all' **Apprendistato professionalizzante** o di mestiere, le novità più rilevanti:

possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualificazione contrattuale **i soggetti con età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni**, ovvero i soggetti che abbiano compiuto diciassette anni, a condizione che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs n.226 del 2005; la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché **la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni** la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla **offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.**

Le Regioni ed le associazioni di categoria dei datori di lavoro potranno definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, ivi comprese le durate minime, attraverso i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale **è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità**, per i quali trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali.



## TIROCINI FORMATIVI

### Prime indicazioni sulla riforma dei tirocini

Con la circolare n. 24 del 12 settembre 2011, il Ministero del Lavoro interviene per fornire i primi chiarimenti in materia di tirocini formativi a seguito delle modifiche alla disciplina generale apportate dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Il Ministero precisa che rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina **i tirocini formativi e di orientamento** e cioè di quei tirocini (disciplinati a livello nazionale dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

**Non** rientrano invece nel campo di applicazione del decreto:

- i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro.
- i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali.
- i tirocini promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
- i tirocini promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, del richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
- i tirocini rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati

I tirocini formativi e di orientamento finalizzati al passaggio dal sistema formativo al mercato del lavoro regolamentati dal Decreto Legge n. 138/2011 **non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese**, e possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Il Ministero chiarisce che i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

**Le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto** che potranno dunque proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo.

Infine, per quanto riguarda **i controlli ispettivi**, la circolare ministeriale chiarisce che il personale ispettivo è tenuto in primo luogo a verificare la tipologia del tirocinio e valutare la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente.

Se il tirocinio di formazione non risulterà conforme alla nuova disciplina il personale ispettivo dovrà procedere **a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili**, disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi. (fonte [www.ebinter.it](http://www.ebinter.it))

## **ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SVOLTA DAGLI ENTI BILATERALI E ORGANISMI PARITETICI**

### **Circolare Del Ministero Del Lavoro**

Con la circolare n. 20 del 29 luglio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti in merito all'attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi, con riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Alla bilateralità viene attribuito un ruolo fondamentale dallo stesso Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, che, nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individua questo strumento quale supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per l'individuazione dei requisiti dei soggetti abilitati a svolgere i compiti riservati dal Testo unico sulla sicurezza agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, viene fatto rimando alle definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 276/03 e all'art. 2 comma 1 lett. ee) del D.Lgs 81/08 e, pertanto, tali organismi devono essere costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento e firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato dall'azienda. Inoltre l'organismo deve operare nel settore di riferimento e non in un diverso settore e deve essere presente nel territorio di riferimento e non in un diverso contesto geografico.

Analogamente, i medesimi requisiti dovranno avere gli enti bilaterali e gli organismi paritetici che intendano svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto i corsi di formazione svolti dall'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) per il settore commercio e turismo sono uno strumento fondamentale di crescita per aziende e lavoratori e garantiscono la massima efficacia e professionalità.

Le Aziende, in regola con i versamenti annuali al suddetto Organismo, hanno l'opportunità di accedere gratuitamente ai corsi organizzati dall'O.P.P., evidenziando peraltro che alcuni di questi corsi sono divenuti, per le Aziende, obbligatori per legge. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si specifica, inoltre, che l'Organismo Paritetico in parola, organizza corsi di: Pronto soccorso, Antincendio,

Conduzione di muletti, R.S.P.P., ecc., ai quali possono partecipare, senza alcun onere di spesa, imprenditori e lavoratori dipendenti.

I versamenti all'Organismo Paritetico Provinciale sono dovuti soltanto nell'ipotesi in cui l'Azienda non abbia nominato al suo interno un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. RLS).

l'Accordo Provinciale tra Confcommercio -Imprese per l'Italia Provincia di Rimini, Associazione Albergatori Riccione, Fipe e Fiavet Provinciali e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl Uiltucs Uil, che ha istituito l'O.P.P. riguarda essenzialmente i settori del Commercio, del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi e del Turismo, nonché gli Studi Professionali. Tale Accordo, così come previsto dall'Organismo Paritetico Provinciale, è applicabile alle imprese che abbiano in forza un numero inferiore a 15 (quindici) lavoratori dipendenti.

Il versamento annuale previsto per aderire all'Organismo Paritetico Provinciale in esame è pari ad € 11,00 (Undici/00) per ogni dipendente che abbia un contratto di lavoro annuale, mentre risulta pari ad € 5,00 (Cinque/00) per ciascun dipendente di attività stagionale. A PAG. 8 le modalità per iscriversi all'O.P.P.



## **Inail, è online il Catalogo dei prodotti per la prevenzione**

È disponibile online sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) sezione "Sicurezza sul Lavoro – Presentazione" il Catalogo dei prodotti INAIL per la prevenzione dei rischi professionali e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il catalogo comprende tre tipologie di prodotti informativi e formativi: pubblicazioni, video e materiali multimediali, divisi per settore produttivo di riferimento.

Nel catalogo è possibile trovare:


- Prodotti informativi INAIL, inclusi quelli realizzati da soggetti esterni finanziati dall'Istituto
- Materiali informativi non INAIL provenienti da Istituzioni italiane o straniere
- Soluzioni aziendali, linee di indirizzo, studi e ricerche
- Campagne informative in materia di sicurezza promosse dall'INAIL, anche in collaborazione con altre Istituzioni.

# LA SICUREZZA

# NON E'

# UN

# GIOCO



## O.P.P. RIMINI

Organismo Paritetico Provinciale  
Salute e Sicurezza

## TUTELA LA TUA IMPRESA ADERENDO SUBITO

Corsi di sicurezza aziendale  
Intervento dei R.L.S.T.  
Consulenza in materia di sicurezza  
Programmi formativi per R.L.S.

Commissioni di conciliazione  
in tema di sicurezza  
1272 Aziende Rappresentate  
4185 lavoratori contano su di noi



Ordine Consulenti del Lavoro  
della Provincia di Rimini



Associazione Nazionale  
Consulenti del Lavoro

- Dal 2010 i corsi di formazione sono divisi per area tematica, l'Ente Bilaterale del Commercio (EBC) promuove e organizza i corsi di formazione di aggiornamento del personale ad esclusione dei corsi sulla sicurezza, possono partecipare aziende e lavoratori in regola con i contributi a EBC.

- L'Organismo Paritetico della Sicurezza (O.P.P.) promuove e organizza i corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro, possono partecipare aziende e lavoratori in regola con i contributi a Ente Bilaterale e O.P.P.

**CORSI PER LE AZIENDE CHE VERSANO ALL'ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO**

VETRINISTICA:	20 allievi, 6 ore
CORSO DI E-COMMERCE:	12 allievi, 12 ore
SEMINARIO UTILIZZO DELLAPOSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):	20 allievi, 1 ora
DIFESA PERSONALE PROATTIVA PER COMMERCianti:	12 allievi, 4 ore
AGGIORNAMENTO PER RLS:	20 allievi, 4 ore

**CORSI PER LE AZIENDE CHE VERSANO A ENTE BILATERALE E O.P.P.**

CORSO PER RSPP:	16 allievi, 20 ore
ANTINCENDIO BASSO RISCHIO:	15 allievi, 4 ore
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO:	12 allievi, 8 ore
PRONTO SOCCORSO:	25 allievi, 12 ore
RINNOVO PRONTO SOCCORSO:	25 allievi, 4 ore

**SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE AL CORSO DI \_\_\_\_\_**

**DA SPEDIRE PER FAX 0541 745766 SEGRETERIA ENTE BILATERALE COMMERCIO**

**AZIENDA ADERENTE O.P.P. \_\_\_\_\_**

**NOME E COGNOME PARTECIPANTE: \_\_\_\_\_**

**LUOGO E DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_**

**CODICE FISCALE \_\_\_\_\_**

**INDIRIZZO (DI RESIDENZA) \_\_\_\_\_**

**COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_**

**N. TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ CELL. \_\_\_\_\_**

**MAIL AZIENDALE \_\_\_\_\_**

**DIPENDENTE    SI    NO                    SOCIO/TITOLARE    SI    NO**

**NOTA BENE:** Si ricorda che per poter accedere ai corsi sulla sicurezza, le aziende che applicano il CCNL Commercio Terziario e Servizi o CCNL Turismo devono essere in regola con i contributi previsti per gli Enti Bilaterali commercio o turismo, in sigla EBC per il commercio ed EBURT per il turismo.  
Al termine del corso di formazione verrà rilasciato l'attestato di frequenza. *firma*

Presto consenso all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della D.LGS n° 196/2003 sulla tutela della Privacy \_\_\_\_\_

## INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI

Circolare INPS n. 115 del 5 settembre 2011

L'INPS, con la Circolare n. 115 del 5 settembre 2011, facendo seguito al Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 con cui è istituita la "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori", comunica l'attivazione delle procedure che consentono ai soggetti interessati l'iscrizione a detta banca dati e alle imprese, anche cooperative, per beneficiare dell'incentivo. Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedono, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

- età non superiore a 35 anni (inferiore a 36);
- essere genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d'iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego.

La finalità è favorire l'occupazione, mediante l'erogazione all'impresa che assume a tempo indeterminato anche parziale, di un contributo una tantum di 5.000,00 euro, dei cosiddetti "giovani genitori".

## CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE DAL 14 SETTEMBRE 2011

Dal 14 settembre 2011 entrerà in vigore la Circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Ministero della pubblica amministrazione, innovazione e Ministero lavoro e politiche sociali, tale novità porterà ad utilizzare esclusivamente la modalità telematica per la trasmissione dei certificati di malattia. L'art. 222 CCNL T.D.S. ha previsto l'obbligo per il lavoratore di comunicare per iscritto il numero identificativo dell'attestato di malattia a mezzo fax, mail certificata o tramite raccomandata.

Con la Circolare Inps n. 117 del 9.9.2011 l'Inps ha reso note le modalità di accesso per la consultazione dei certificati di malattia on line per i datori di lavoro e per gli intermediari degli stessi, che sono le seguenti:

-Telefonicamente contattando l'Inps al numero verde 803.164

- dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it) alla voce "consultazione on line attestati di malattia" con codice fiscale lavoratore e numero di protocollo del certificato;
- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), inoltrando la richiesta di consultazione allo stesso indirizzo di PEC della sede Inps di competenza già utilizzato dal medico per l'invio del certificato;
- accesso tramite PIN, da richiedere attraverso il collegamento al sito

## CCNL Terziario A settembre la seconda tranche di aumenti contrattuali

Il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, siglato in data 26 febbraio 2011, ha previsto l'erogazione degli aumenti contrattuali in più tranches di cui la seconda da erogare con la prossima retribuzione del mese di settembre. (fonte [www.ebinter.it](http://www.ebinter.it))

tab. b - MINIMI CONTRATTUALI DA SETTEMBRE 2011

QUALIFICATI	paga base dal 1-09-11	altri el.	contingenza + EDR	TOTALE mensile
QUADRI	1639,69	250,76	540,37	2430,82
I	1477,04		537,52	2014,56
II	1277,64		532,54	1810,18
III	1092,03		527,90	1619,93
IV	944,46		524,22	1468,68
V	853,28		521,94	1375,22
VI	766,06		519,76	1285,82
VII	655,86	5,16	517,51	1178,53

### operatori di vendita

I categoria	891,54		530,04	1421,58
II categoria	746,89		526,11	1273,00

tab. c - MINIMI CONTRATTUALI DA APRILE 2012

QUALIFICATI	paga base dal 1-04-12	altri el.	contingenza + EDR	TOTALE mensile
QUADRI	1665,73	250,76	540,37	2456,86
I	1500,50		537,52	2038,02
II	1297,93		532,54	1830,47
III	1109,37		527,90	1637,27
IV	959,46		524,22	1483,68
V	866,83		521,94	1388,77
VI	778,23		519,76	1297,99
VII	666,28	5,16	517,51	1188,95

### operatori di vendita

I categoria	905,70		530,04	1435,74
II categoria	758,78		526,11	1284,89



## LAVORI USURANTI, L'ISTANZA PER IL PREPENSIONAMENTO È VALIDA ANCHE SE INCOMPLETA

INPS - Messaggio 25/08/2011  
n. 16762 - 12693

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento del beneficio del prepensionamento per attività usuranti e notturne.

In particolare, l'Istituto ricorda che ai fini dell'accesso al suddetto beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale, presso la quale è iscritto, la relativa domanda, entro i termini fissati dal decreto legislativo. Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31.12.2011, la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda inizialmente fissata al 30 settembre 2011 è stata prorogata. La domanda può essere presentata anche se incompleta di tutta la documentazione richiesta.

L'INPS ha, inoltre, diffuso il modello AP45 da utilizzare per le richieste e ha

spiegato che l'istanza di beneficio può essere avanzata anche dai lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungano il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una gestione dei lavoratori autonomi. In questo caso, però, per ciò che concerne lo sconto dei requisiti per la pensione, occorre fare riferimento ai lavoratori autonomi.



### Lavoratori extracomunitari Responsabilità penale del datore di lavoro per mancata verifica del permesso di soggiorno.

Con sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011, la Corte di cassazione, I sez. penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un'impresa che ha assunto alle proprie dipendenze due stranieri privi di permesso di soggiorno "fidandosi delle assicurazioni verbali dei soggetti assunti, senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno".

La Corte di cassazione ritiene che il datore di lavoro ha sempre l'onere di verificare la regolarità della permanenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato, prima dell'assunzione, in quanto non può invocare a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino stesso. Fonte [www.ebinter.it](http://www.ebinter.it)

### Libro Unico del Lavoro Chiarimenti in merito ad illeciti diffidabili, pluralità di violazioni ed elaborazione e consegna del prospetto paga

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 23 del 30 agosto c.a., ha fornito chiarimenti in merito a:

- illeciti diffidabili: tutti gli illeciti, ad eccezione della mancata conservazione, possono essere oggetto di diffida obbligatoria con l'ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione nella misura del minimo stabilito dalla legge. Rientrano in tale fattispecie anche l'omessa o infedele registrazione dei dati sul Libro Unico purché il personale ispettivo non accerti la volontà del datore di lavoro di alterare i dati riportati nel LUL;
- violazioni per più periodi: l'omessa o infedele registrazione dei dati che si sia protratta per più mensilità

comporterà l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, in base al numero dei lavoratori coinvolti;

- violazioni in materia di LUL e prospetto paga: l'obbligo di consegnare all'atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti un prospetto paga può essere adempiuto con la consegna al lavoratore di copia della scritturazione del LUL, pertanto al datore di lavoro che avvalendosi di questa possibilità non consegna il prospetto paga e ometta o compili in materia errata il LUL, verranno sanzionati solo questi ultimi illeciti. Diversamente, al datore di lavoro che non utilizzi il LUL come prospetto paga, in caso di mancata consegna di tale prospetto al lavoratore e di mancata o errata compilazione del LUL, verranno applicate differenti sanzioni. Fonte [www.ebinter.it](http://www.ebinter.it)

## O.P.P. RIMINI

Organismo Paritetico Provinciale  
Salute e Sicurezza

iscriversi all'O.P.P.

### Pagamenti tramite Bonifico Bancario

Banca Carifano Ag 1 Rimini  
IBAN IT97V0614524201000008010447  
Causale versamento:  
Responsabile sicurezza di bacino OPP 2011  
Tel. 0541 743622 - Fax 0541 745766



[www.ebcrimini.it](http://www.ebcrimini.it)  
[info@ebcrimini.it](mailto:info@ebcrimini.it)

iscriversi all'ente

### Pagamenti tramite Bonifico Bancario

Banca Carifano S.p.A. Agenzia Rimini 1 - Via Italia, 9/11  
c/c n. 4303 ABI 24201 - CAB 06145 - CIN H  
IBAN IT71H 06145 24201 000000004303  
oppure versamenti tramite F24 con l'apposito codice EBCM  
Tel. 0541 743622 - Fax 0541 745766